



REGIONE DEL VENETO

Direzione Urbanistica e Paesaggio

SCHEMA 55-2012

art. 6, L.R. 31.12.2012, n. 55 (elenchi e monitoraggio) Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.

(Schema da compilare a cura del progettista e consegnare al Comune in allegato al progetto)

Comune: **CHIOCCIA**

Provincia **VE NEZIA**

Ditta: **DOSCOLO AGOSTINI GIULIANO**

Strumento urb. Vigente: **PRG**

Localizzazione e dati catastali: **CHIOCCIA VIA S. MARCO 1932/F - FG. 26 TOPP. 2699**

Tipo di attività esercitata: **DIRIZZIONE**

TIPO DI INTERVENTO	art. 2 - Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale - art. 7, DPR 160/2010							
	art. 2-1a	esistente	progetto	diff.	%	Zona	Rif. normativo	
	Sup.mq.							
	Volume mc.							
	art. 2-1b							
	Sup.mq.							
	Volume mc.							
	art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale - art. 7, DPR 160/2010							
	art. 3-1	esistente	progetto	diff.	%	Zona	destinazione d'uso	
	Sup. mq.	100,34	59,19	41,15	45		mutata	
Volume mc.	301,00	177,57	123,43	45		si	<input checked="" type="checkbox"/>	
art. 3-3	Ampliamenti effettuati fino al raggiungimento del limite massimo di 1.500 mq.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
art. 4 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale art. 8 160/2010								
art. 4-1	esistente	progetto	diff.	%	Strumento	destinazione d'uso		
Sup.mq.						mutata		
Volume mc.						si	no	
	Zona		Zona			nuova destinazione		
art. 5 - Convenzione								
	data	prot.						

Data di presentazione: **CHIOCCIA**

03-10-2014

[Handwritten signature]

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 3 legge regionale 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno addì del mese di.....
.....

TRA:

il comune di Chioggia C.F. 00621100270

ed i Sig. Boscolo Agostini Giuliano in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori";

PREMESSO

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del..... pervenuta il 19.05.2014 prot. 23343, volta ad ottenere Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012, nel fabbricato di loro proprietà/in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in Chioggia Via San Marco 1933/f, distinto al N.C.F. con il mappale 2699 del Foglio 26° .

CONSIDERATO

- che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto necessario a fini privati – pubblici ;
- che l'Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.....(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l'Amministrazione a esprimersi favorevolmente);
- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del, il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente.

OPPURE:

- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento il consiglio comunale non ha espresso parere nei termini dall'articolo 3 comma 2 della LR 55/2012 e che pertanto il medesimo parere deve intendersi positivo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto edilizio
- Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione
- Altro (eventuali norme tecniche etc)

Art. 2 –OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

Art. 3 AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

strade	Mq.
verde pubblico	Mq. 44,14
parcheggio pubblico	Mq. 44,14
Altro	Mq.
per complessivi	Mq. 88,28

Art. 4 CESSIONE AREE PER STANDARD

I soggetti attuatori con la presente Convenzione cedono gratuitamente al Comune, le aree di cui all'art. 3.

Le aree sopra descritte s'intendono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d'ogni specie.

Art. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tav. soprarichiamate.

Art. 6 COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori.

Art. 7 ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI.

La realizzazione delle opere primarie e secondarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente.

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al Comune all'atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 8 CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

I soggetti attuatori si impegnano a cedere al Comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli con assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni.

Art. 9 TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al Comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 10 GARANZIA

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del Comune polizza fideiussoria per l'importo di €. _____ (_____) pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data _____._____ con la società _____ che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.

Art.11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, articolo 5, legge regionale n. 55/12, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e il relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 5 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 33 del DPR 380/01.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato comma 2, articolo 5, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In tale caso, i soggetti attuatori, sono comunque tenuti a titolo di penale al pagamento di una somma pari a € (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

Art. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art. 13 REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del Comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all' art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28/01/1977 n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente Convenzione.

ART. 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di.....(indicare il foro competente).

Le parti